



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 22/09/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1781

Comune di Nardò (LE). Variante per la riqualificazione urbanistica di aree nella fascia costiera a seguito di decadenza dei vincoli espropriativi. Delibera del Commissario Straordinario n. 61 del 15-12-2010. Approvazione con prescrizioni e modifiche.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermatadal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“““Il Comune di Nardò (LE), dotato di P.R.G. approvato definitivamente con prescrizioni con D.G.R. n.345 del 20-04-2001, con Delibera del Commissario Straordinario n. 61 del 15-12-2010 ha adottato una variante per la parziale ritipizzazione della fascia costiera a seguito della decadenza dei vincoli di natura espropriativa delle aree destinate a Standard urbanistici.

Elenco degli atti trasmessi in duplice copia con prot. n. 9079 del 15/03/2012, acquisiti in data 20-03-2012 con prot. 2920:

Delibera del Commissario Straordinario n. 61 del 15-12-2010, corredata dei seguenti elaborati tecnici:

- Relazione
- Schede di dettaglio istanze di riqualificazione
- Atlante PUTT/p
- TAV. 6.8 -P.R.G. vigente
- TAV. 6.8 -P.R.G. variante
- TAV. 6.10 - P.R.G. vigente
- TAV. 6.10 - P.R.G. variante

Delibera Consiglio Comunale n. 5/2012 - Controdeduzioni alle osservazioni con allegati:

- verbale stenografico della seduta di Consiglio
- osservazioni pervenute di Falco Anna Rosa
- osservazioni pervenute di FalangoneCarmela
- osservazioni pervenute di Magi Claudio
- osservazioni pervenute di PiccioliResta Michele relative a due distinte aree.

Avviso di variante al PRG affisso all'Albo Pretorio Comunale munito di attestazione di avvenuta pubblicazione;

manifesto dell'avviso di Variante al PRG come affisso nel territorio comunale;

copia dell'avviso pubblicato sul "Nuovo Quotidianodi Puglia".

La delibera di adozione della variante di cui trattasi, in uno a n. 5 provvedimenti relativi all'adozionedi altre varianti(Del. Comm. Acta n. 4del 20.10.2010; Del. Comm. Acta n. 5 del 18.11.2010; Del.Comm. Acta n. 6 del 29.11.2010; Del. Comm. Acta n. 7 del 29.11.2010; Del.Comm. Str. n. 43 del 29.11.2010), risulta depositata e pubblicataa far data dal 01.02.2011, nonché pubblicatasu un solo quotidiano.

A seguito della pubblicazione sono state presentate n. 4 osservazioni, come si evince dalla Delibera di C.C. n. 5 del 03-02-2012 di esame delle osservazioni presentate.

Contenuti della proposta di variante

Le varianti di cui trattasi riguardano esclusivamente la riqualificazione urbanistica di aree nella fascia costiera a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi e possono catalogarsi in tre diverse fattispecie.

- la prima è riferita alla proposta di riqualificazione urbanistica di talune aree in ottemperanza a sentenze delTAR/Puglia-Sez. Lecce intervenute a seguito della decadenzadei vincoli preordinati all'esproprio;
- la seconda è riferita alla proposta di riqualificazione urbanistica a seguito di istanze da parte di privati a fronte della intervenuta decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio;
- la terza, pure riferita al superamento dei vincoli preordinati all'esproprio riguarda la modifica della normativa attuativa della "Zona F14"(art. 92 delle N.T.A.) e ancorchè riferita specificatamente a n.4 distinte aree deve intendersi a valenza generale (introducendo nelle NTA la possibilità anche del soggetto privato di attuare le previsioni di PRG).

Le stesse varianti, in relazione alle specifiche problematiche urbanistiche affrontate possono dividersi nei seguenti gruppi.

Gruppo A, dalla n. 1 alla n. 15, riguardante le "Zone F.34 - Parco attrezzato"; trattasi di aree riqualificate in "Zona E3 -zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica;

Gruppo B, la n. 16, riguardante le"Zone F.12-Attrezzature Civili di interesse generale/F25 - Attrezzature Sanitarie" riqualificate e/o riconfermate in "Zone F.12 -Attrezzature Civili di interesse comune"

Gruppo C, la n. 17, riguardantele "Zone F.29 - Attrezzature per l'ordine pubblico e protezione civile": trattasi di aree riqualificate in"Zone F.12 -Attrezzature Civili di interesse comune"

Gruppo D, dalla n. 18 alla n. 21, riguarda la "Modifica dell' Art. 92 delleN.T.A. -Zone F.14 - Verde Attrezzato" per il quale si propone la introduzione di n. 2 nuovi commi.

Qui di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle varianti di cui sopra:

Nello specifico della variante normativa la stessa consiste nella introduzioni di n. 2 commi al vigente art. 92 che disciplina l'attuazione delle "Zona F.14", così come in appresso riportato (testo modificato in neretto):

Circa la variante di cui sopra il Servizio Urbanistica, con nota prot. n. 4907 del18.05.2012 ha richiestoal competente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del ServizioAssetto del Territorio il parere di competenza ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P.

Detto parere, giusta nota prot. n. 6655 del 09.07.2013, acquisito dalServizio Urbanistica al prot. n. 8105 del 19.07.2013, risulta espresso in senso favorevole("assentibili") con condizioni e prescrizioni, qui di seguito in sintesi riportato:

Gruppo A

N. 1 (n. 4 elenco com.le): omissis, si ritiene che sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da zona "F34 - Parco Attrezzato" a ""Zona E3 - Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica", da un punto vista esclusivamente paesaggistico, fermo restando che le trasformazioni

comunque previste dal richiamato articolo 85, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, devono risultare compatibili con gli Indirizzi e le Direttive di tutela propri degli ATE "B" e "C" e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P riferite all'area di pertinenza area annessa all'ATD "ciglio di scarpata" sopra richiamate, nonché, con quelle dell'art. 3.07 relative a "coste e aree litoranee".

N. 2 (n. 11 elenco com.le):omissis, si ritiene che sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da zona "F34 - Parco Attrezzato" + "sede stradale" a "Zona E3 - Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica", da un punto vista esclusivamente paesaggistico, fermo restando che le trasformazioni comunque previste dal richiamato articolo 85, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, devono risultare compatibili con gli Indirizzi e le Direttive di tutela propri degli ATE "B" e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P riferite all'area di pertinenza area annessa all'ATD "ciglio di scarpata" sopra richiamate, nonché, con quelle dell'art. 3.07 relativa a "coste e aree litoranee".

N. 3 (n. 13 elenco com.le):omissis, si ritiene che sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da zona "F.34 - Parco Attrezzato" a "Zona E3 - Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica" fermo restando che le trasformazioni comunque previste dal richiamato articolo 85, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, devono risultare compatibili con gli Indirizzi e le Direttive di tutela propri degli ATE "B" e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P riferite all'area di pertinenza area annessa all'ATD "ciglio di scarpata" sopra richiamate, nonché, con quelle dell'art. 3.07 relativa a "coste e aree litoranee".

NN. 4 e 6 (n. 18 e 23 elenco com.le): omissis, si ritiene che sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da zona "F34 - Parco Attrezzato" per la maggior parte + "sede stradale" + "B21 - residenziali a carattere semintensivo" a "Zona E3 - Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica" fermo restando che le trasformazioni comunque previste dal richiamato articolo 85, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, devono risultare compatibili con gli Indirizzi e le Direttive di tutela propri degli ATE "B" e "C" e con le prescrizioni di base di cui agli artt. 3.10 e 3.09 delle NTA del PUTT/P sopra richiamate, nonché, con quelle dell'art. 3.07 relative a "coste e aree litoranee".

N. 5 (n. 22 elenco com.le):omissis, si ritiene che sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da zona "F34 - Parco Attrezzato" + "zona E3 - zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica" a "Zona E3 -Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica", da un punto vista esclusivamente paesaggistico, fermo restando che le trasformazioni comunque previste dal richiamato articolo 85, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, devono risultare compatibili con gli Indirizzi e le Direttive di tutela propri degli ATE "C" e con le prescrizioni di base di cui agli artt. 3.08 e 3.09 delle NTA del PUTT/P.

N. 7 (n. 25A elenco com.le): omissis, si ritiene che sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da zona "F34 - Parco Attrezzato" + "zona B16 -ville di interesse ambientale -parchi e giardini d'interesse ambientale" a "Zona E3 - Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica", da un punto vista esclusivamente paesaggistico, fermo restando che le trasformazioni comunque previste dal richiamato articolo 85, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, devono risultare compatibili con gli Indirizzi e le Direttive di tutela propri degli ATE "B" e "C" e con le prescrizioni di base di cui agli artt. 3.08, 3.09 e 3.10 delle NTA del PUTT/P sopra richiamate.

N. 8 (n. 30B elenco com.le): omissis, si ritiene che sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da zona "F34 - Parco Attrezzato" + "sede stradale" + "verde di arredo stradale" + "B26 - zone perimetrate ex legge 47/85 soggette a piano di recupero urbanistico" a "Zona E3 -Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica", da un punto vista esclusivamente paesaggistico, fermo restando che le trasformazioni comunque previste dal richiamato articolo 85, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, devono risultare compatibili con gli Indirizzi e le Direttive di tutela propri degli ATE "C" e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P.

N. 9 (n. 30C elenco com.le): omissis, si ritiene che sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da zona "F34 - Parco Attrezzato" + "sede stradale" + "Zona E3 - Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica" + "fascia di rispetto della sede viaria" a "Zona E3 -Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica", da un punto vista esclusivamente paesaggistico, fermo restando che le trasformazioni comunque previste dal richiamato articolo 85, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, devono risultare compatibili con gli Indirizzi e le Direttive di tutela propri degli ATE "C" e "D" e con le prescrizioni di base di cui ai citati articoli 3.08, 3.09, 3.10 e 3.11 delle NTA del PUTT/P.

N. 10 (n. 30D elenco com.le): omissis, si ritiene che sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da zona "F34 - Parco Attrezzato" + "sede stradale" + "verde di arredo stradale" a "Zona E3 - Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica", da un punto vista esclusivamente paesaggistico, fermo restando che le trasformazioni comunque previste dal richiamato articolo 85, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, devono risultare compatibili con gli Indirizzi e le Direttive di tutela propri degli ATE "C" e "D" e con le prescrizioni di base di cui ai citati articoli 3.09, 3.10 e 3.15 delle NTA del PUTT/P, nonché, con quelle dell'art. 3.07 relative a "coste e aree litoranee".

N. 11 (n. 35B elenco com.le): omissis, si ritiene che sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da zona "F34 - Parco Attrezzato" a "Zona E3 - Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica", da un punto vista esclusivamente paesaggistico, fermo restando che le trasformazioni comunque previste dal richiamato articolo 85, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, devono risultare compatibili con gli Indirizzi e le Direttive di tutela propri degli ATE "B" e "C" e con le prescrizioni di base di cui ai citati articoli 3.09, 3.10 e 3.15 delle NTA del PUTT/P, nonché, con quelle dell'art. 3.07 relative a "coste e aree litoranee".

N. 12 (n. 36 elenco com.le): omissis, si ritiene che sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da zona "F34 - Parco Attrezzato" + "B16 - ville di interesse ambientale - parchi e giardini d'interesse ambientale" + "B21 - residenziali a carattere semintensivo" a "Zona E3 -Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica", da un punto vista esclusivamente paesaggistico, fermo restando che le trasformazioni comunque previste dal richiamato articolo 85, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, devono risultare compatibili con gli Indirizzi e le Direttive di tutela propri degli ATE "B" e con le prescrizioni di base di cui ai citati articoli 3.10 e 3.09 delle NTA del PUTT/P sopra richiamate, nonché, con quelle dell'art. 3.07 relative a "coste e aree litoranee".

N. 13 (n. 36 elenco com.le): omissis, si ritiene che sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da zona "F.34 - Parco Attrezzato" a "Zona E3 - Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica" fermo restando che le trasformazioni comunque previste dal richiamato articolo 85, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, devono risultare compatibili con gli Indirizzi e le Direttive di tutela propri degli ATE "B" e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P riferite all'area di pertinenza e area annessa all'ATD "ciglio di scarpata" sopra richiamate, nonché, con quelle dell'art. 3.07 relative a "coste e aree litoranee".

N. 14 (n. 43 elenco com.le): omissis, si ritiene che sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da zona "F34 - Parco Attrezzato" in gran parte + "B16 - ville di interesse ambientale - parchi e giardini d'interesse ambientale" in parte + "B21 - residenziali a carattere semintensivo" a "Zona E3 - Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica", da un punto vista esclusivamente paesaggistico, fermo restando che le trasformazioni comunque previste dal richiamato articolo 85, da valutare in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, devono risultare compatibili con gli Indirizzi e le Direttive di tutela propri degli ATE "B", "C" e "D" e con le prescrizioni di base di cui ai citati articoli 3.10 e 3.09 delle NTA del PUTT/P sopra richiamate, nonché, con quelle dell'art. 3.07 relative a "coste e aree litoranee".

N. 15 (n. 44 elenco com.le): omissis, si ritiene che sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da zona "F34 - Parco Attrezzato" + "Zona E3 - Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica" a "Zona E3 -Zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica", da un punto vista

esclusivamente paesaggistico, fermo restando che le trasformazioni comunque previste dal richiamato articolo 85, da valutare in sede di rilasci di autorizzazione paesaggistica, devono risultare compatibili con gli indirizzi e le direttive di tutela propri degli ATE "C" e con le prescrizioni di base di cui ai citati articoli 3.08, 3.09 e 3.10 delle NTA del PUTT/P.

Gruppo B

N. 16 (n. 21 elenco com.le): omissis, si ritiene che la proposta di variante sia assentibile in quanto, l'area è già compromessa dalla presenza del suddetto rustico, rappresentando, tuttavia, che le trasformazioni comunque previste, siano valutate, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, in relazione, in particolare, alle componenti geomorfologiche rilevate dalla Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino, come sopra indicate.

Gruppo C

N. 17 (n. 30A elenco com.le): omissis, si ritiene che la proposta di variante sia assentibile in quanto l'area insiste nel suddetto contesto già trasformato, rappresentando, tuttavia, che le trasformazioni comunque previste, siano valutate, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, in relazione, in particolare, alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.07 delle NTA del PUTT/P.

Gruppo D

NN. 18 e 19 (n. 7A e 24 elenco com.le): omissis, si ritiene assentibile la richiesta di variante relativa alle istanze nn. 7 e 24. Tuttavia occorre che le trasformazioni, lievi, ma comunque previste dal suddetto art. 92, siano valutate, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, in relazione, in particolare, alle componenti geomorfologiche rilevate dalle tavole tematiche del PUTT/P, come sopra indicate.

N. 20 (n. 35A elenco com.le): omissis, si ritiene di assentire il cambio di destinazione d'uso proposto estendendo la destinazione F14 all'intero lotto, in quanto l'art. 92 delle NTA del PRG di Nardò relativo alle zone F14 - verde attrezzato, prevede una sostanziale tutela ambientale e paesaggistica dei luoghi vietando qualsiasi edificazione e prevedendo l'impianto di alberature e sistemazioni a verde, ponendo, quindi, argine all'edificazione costiera compatibilmente con l'art. 3.07 delle NTA del PUTT/P.

N. 21 (n. 40A elenco com.le): omissis, si ritiene assentibile la richiesta di variante relativa all'istanza n. 40, in quanto questa tende a ridurre la modificazione della morfologia dei luoghi e integrare i complessi vegetazionali esistenti laddove è prevista dal vigente PRG l'apertura di una nuova sede stradale.

Istruttoria urbanistica

Nel merito delle varianti proposte, fatto salvo il parere relativo agli aspetti paesaggistici sopra sinteticamente riportato, circa gli aspetti urbanistici, si rappresenta quanto segue.

Gruppo A

Premesso che per dette aree - zone F34 parco attrezzato - il giudice amministrativo con variegate sentenze ha stabilito l'avvenuta decadenza del vincolo d'esproprio, nonché l'obbligo di pervenire ad una riqualificazione urbanistica, il Commissario straordinario, escludendo la mera reiterazione del vincolo espropriativo e con l'obiettivo di preservare il paesaggio agrario nonché non compromettere l'attuale uso del territorio da possibili interventi massivi anche di natura edilizia comportanti ulteriore antropizzazione del territorio agricolo, ha proposto con delibera n.61/2010:

- di riqualificare le stesse aree come "Zone E.3 - zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica";
- di estendere detta tipizzazione anche alle aree oggetto di specifiche richieste da parte di privati per le

quali è intervenuto “ope legis” la decadenza del vincolo espropriativo;

- di estendere detta tipizzazione a tutte le aree contigue alle prime due con la specifica motivazione di evitare una illogica ed incomprensibile parcellizzazione della pianificazione urbanistica.

A supporto di tale scelta nella relazione del l'U.T.C. si evidenzia che la dotazione di zone F, di cui al D.M. n. 144/68, art. 4, ed in particolare di aree destinate al mantenimento della naturalità e delle qualità ambientali rimane, in ogni caso garantita, dalla presenza del “Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio” e della “Palude del Capitano” (Zone F.36)), con una superficie complessiva che supera lo standard previsto dallo stesso D.M. (15mq/ab.).

La tipizzazione proposta E3, disciplinata dall'art. 85 delle vigenti N.T.A., prevede l'indice di edificabilità fondiaria pari a 0,01 mc/mq e una superficie minima di intervento (S.F.) pari a 20.000 mq.

Tutto ciò premesso, si condivide, in linea generale, quanto proposto dall'A.C., che estende la tipizzazione E3-zona agricola di salvaguardia paesaggistica- in sostituzione di tutte le aree tipizzate quali Zone F34 nella fascia costiera, coinvolte direttamente e/o indirettamente, per le motivazioni prospettate nella delibera commissariale n. 61/2010.

In particolare, con specifico riferimento alle aree riportate nell'elenco di cui sopra al n. 2 (n. 11 elenco com.le), n. 4 (n. 18 elenco com.le) e n. 9 (n. 30C elenco com.le), non si condivide la soppressione parziale della viabilità di previsione che interseca dette aree in quanto comprometterebbe il disegno urbanistico di Piano nonché la funzionalità della viabilità generale di piano afferente anche alle predette aree.

GRUPPO B

Nel merito della variante n. 16 (n. 21 elenco com.le), considerato che:

- a proposta in effetti coinvolge una superficie di modesta estensione tipizzata F29 e non pregiudica il bilancio urbanistico del P.R.G. vigente;

- la proposta di variante, come espressamente indicato nella relazione tecnica, parte dalla necessità di “conservare gli standard obbligatori previsti dal P.R.G. permettendo l'attuazione concorrente di tali aree da parte dei privati già prevista dalle N.T.A. del vigente P.R.G.” per le zone omogenee F12, si ritiene di poter condividere quanto proposto.

Nello specifico, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, si rileva che l'Ufficio preposto ha ritenuto la stessa “assentibile”, le cui motivazioni, per la specificità dell'area interessata, si riportano testualmente:

“ Omissis

si ritiene che la proposta di variante sia assentibile in quanto, l'area è già compromessa dalla presenza del suddetto rustico, rappresentando, tuttavia, che le trasformazioni comunque previste, siano valutate, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, in relazione, in particolare, alle componenti geomorfologiche rilevate dalla Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino, come sopra indicate.”

GRUPPO C

Per quanto riguarda la variante n. 17 (n. 30A elenco com.le), considerato che:

- la proposta in effetti riguarda l'assoggettamento ad un'unica disciplina (F.12) di una zona sottoposta all'attualità a due diverse discipline (Zona mista F.12/25);

- la proposta di variante, come espressamente indicato nella relazione tecnica, parte dalla necessità di “conservare gli standard obbligatori previsti dal P.R.G. permettendo l'attuazione concorrente di tali aree da parte dei privati già prevista dalle N.T.A. del vigente P.R.G.”;

si ritiene di poter condividere la proposta di variante.

Nello specifico, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, si rileva che l'Ufficio preposto ha ritenuto la stessa “assentibile”, le cui motivazioni, per la specificità dell'area interessata, si riportano testualmente:

“Omissis

si rappresenta che il lotto interessato ricade in un contesto già compromesso e interessato dalla presenza di edificazioni attestate lungo la strada litoranea. Conseguentemente, si ritiene che la proposta di variante sia assentibile in quanto l'area insiste nel suddetto contesto già trasformato, rappresentando, tuttavia, che le trasformazioni comunque previste, siano valutate, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, in relazione, in particolare, alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.07 delle NTA del PUTT/P.”

Gruppo D

La proposta di variante, a fronte delle richieste puntuali avanzate da parte di taluni privati, riguarda aspetti normativi che coinvolgono tutte le aree tipizzate come “Zone F.14 Verde Attrezzato”, mediante la modifica dell'art. 92 delle N.T.A. e la introduzione di n. 2 commi.

Considerato che la proposta di variante normativa permette la realizzazione di quanto previsto dal PRG vigente anche attraverso l'iniziativa privata, evitando nel contempo la reiterazione del vincolo espropriativo, si ritiene di poter condividere detta proposta di modifica delle NTA avente quindi valenza di carattere generale.

Nello specifico, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, si rileva che le varianti ricomprese nel Gruppo D l'Ufficio preposto, per le motivazioni riportate integralmente nel parere allegato al presente provvedimento, ha ritenuto le stesse “assentibili”.

Si rileva, inoltre, che nelle tavole in atti vengono riportate con la dicitura “Altre varianti di tipizzazione” con la relativa perimetrazione in colore verde n. 3 aree per le quali si rappresenta quanto segue:

1) Area di proprietà della ditta “De Masi Immacolata”

Per detta area è stata predisposto uno specifico provvedimento di riesame della deliberazione di G.R. n. 1458 del 17.07.2012, con proposta di ritipizzazione come zona omogenea di tipo E3 da sottoporre all'iter di controdeduzioni e/o adeguamento ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 56/80;

2) Area di proprietà della ditta “Di Gregorio + 3”

Detta area risulta oggetto di variante puntuale al PRG, ovvero come zona omogenea di tipo “E3-Agricola di salvaguardia paesaggistica”, giusta delibera del Commissario ad acta n. 4 del 20.10.2010 ed approvata con delibera di G.R. n. 1458 del 17.07.2012, con richiesta di adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Il tutto trasmesso al Comune di Nardò con nota prot. n. 8009 del 26.07.2012 del Servizio Urbanistica regionale.

3) Area di proprietà della ditta “De Santis + 2”

Detta area risulta oggetto di delibera di G.R. n. 2507 del 23.12.2013, notificata al Comune di Nardò con nota prot. n. 206 del 14.01.2014 del Servizio Urbanistica regionale.

Con detto provvedimento la Giunta Regionale non ha condiviso, per la porzione di area ricompresa nella zona omogenea F34, la proposta di ritipizzazione come “Verde Privato”, e ciò al fine di mantenere inalterato il complessivo disegno unitario di parco urbano (F34).

Allo stato, alla luce di quanto determinato nel presente provvedimento relativamente alla complessiva situazione delle zone omogenee F34 ricomprese nella fascia costiera di cui alla deliberazione commissariale n. 61/2010, si chiede al Consiglio Comunale uno specifico atto di ritipizzazione di detto frammento di zona omogenea “F34” come zona omogenea “E3 Agricola di salvaguardia paesaggistica” in coerenza, peraltro, con il disegno di Piano come innanzi delineato e veniente dalla volontà dell'Amministrazione comunale.

OSSERVAZIONI

Le varianti in questione, giusta Del. di C.C. n. 5 del 03-02-2012, sono state oggetto di n. 4 osservazioni. Nel merito:

Sulla scorta del parere paesaggistico espresso dal Servizio Assetto del Territorio-Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, giusta notaprot. n. 6655 del 09.07.2013 che qui si intende integralmente riportato e condiviso, e sulla scorta di quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione delle varianti del P.R.G. del Comune di Nardò, adottate con Delibera del Commissario Straordinario n. 61 del 15-12-2010 con la introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche riportate in narrativa, in toto condivise e parte integrate del presente provvedimento. Il tutto con richieste di controdeduzioni e/o adeguamento alle modifiche introdotte negli atti ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.

56/80. In tale fase dovrà ottemperarsi anche agli adempimenti di cui al Dlvo 152/2006 e alla L.R. 44/2012.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE, sulla scorta del parere paesaggistico giusta nota del Servizio Assetto del Territorio prot. n. 6655 del 09.07.2013, allegata al presente provvedimento, e per le motivazioni e considerazioni riportate in narrativa, la Variante del P.R.G. del Comune di Nardò, adottata con Delibera del Commissario Straordinario n. 61 del 15-12-2010 con la introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche riportate in relazione qui in toto condivise;

DI RICHIEDERE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, al Comune di Nardò (LE), in relazione alle modifiche introdotte negli atti, specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni, ivi compresi gli adempimenti di cui al Dlvo 152/2006 e alla L.R. 44/2012;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nardò (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola